

Patto parasociale ai fini dell'esercizio, da parte degli enti pubblici, del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L."

La **Regione Piemonte** rappresentata da Marco Gabusi in qualità di Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, personale e organizzazione della Regione Piemonte (delega del Presidente della Regione del 28/12/2021 n. 75882).

Il **Comune di Torino** rappresentato da Gabriella Nardelli, Assessora al Bilancio e Partecipate (delega Sindaco del 27/10/2021 n. 4232/AOO05).

Metro Holding Torino (MHT) srl società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Città Metropolitana di Torino, a questa subentrata in seguito al conferimento in data 22/12/2021 della partecipazione detenuta dalla Città Metropolitana di Torino, rappresentata da Stefano Gino Marzari in qualità di Amministratore Unico (decreto Sindaco Metropolitan DCRS 120/2021 del 03/11/2021).

Premesso che

- la Società "5T S.r.L.", a totale partecipazione pubblica, è interamente partecipata dai sottoscrittori del presente patto;

- la pluralità di enti pubblici soci della Società "5T S.r.L." determina la necessità che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie ancorché riferibili a distinti soggetti giuridici;

- il D. Lgs. n. 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 16 disciplina le società "in house", categoria cui appartiene la Società 5T S.r.L.;

- l'art. 16 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016 citato stabilisce che "in ogni

caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile".

- l'art. 10 dello statuto della Società prevede che possono acquisire la qualità di socio della società unicamente enti pubblici e organismi di diritto pubblico o soggetti che per la propria natura risultano compatibili con il modello "in house providing";

- l'art. 23 del citato statuto stabilisce che la Società, al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, fornirà ogni informazioni richiesta dagli uffici degli enti partecipanti.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente patto, tra i sottoscrittori si conviene quanto segue:

Art.1 Finalità dell'accordo

Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L." e i criteri di scelta degli organi amministrativi e di controllo. A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, convengono che tale accordo possa rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità.

Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo, esercitato in forma congiunta, possa essere garantita attraverso lo svolgimento di incontri periodici tra i soci pubblici e la Società, destinati al coordinamento, all'informazione, alla consultazione tra i soci di 5T S.r.L., all'individuazione di linee generali strategiche e di obiettivi dell'attività societaria nonché alla verifica e alla vigilanza sull'attuazione degli stessi, anche in coerenza con quanto previsto dalla

regolamentazione interna ai soci in materia di controllo analogo.

Art. 2 Assetti societari

I soci si impegnano a mantenere il modello di "in house providing" per la società 5T Srl per la durata del presente patto in applicazione dell'art.10 dello Statuto societario. I soci sono tenuti a comunicare alla società, compatibilmente con i propri strumenti di programmazione, ogni variazione nel quadro degli affidamenti negli anni a venire, ai fini di programmare per tempo le misure atte a garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione. Il socio che intende cedere le proprie quote, nei limiti dell'art.10, deve comunicare agli altri soci tale intenzione almeno sei mesi prima della procedura di dismissione. Il socio cedente deve comunque garantire i contratti di servizio sino alla conclusione naturale del contratto, fermo restando il rispetto delle normative vigenti.

Art.3 Coordinamento dei soci ed attività di controllo

Il controllo analogo congiunto viene esercitato dalle parti sulla società attraverso l'adempimento delle previsioni statutarie di cui agli articoli 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 27 e nel rispetto del presente patto. Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta possa essere garantita attraverso lo svolgimento di un Tavolo di coordinamento partecipato dai rappresentanti dei soci. Il Tavolo di coordinamento per permettere il controllo congiunto di carattere preventivo, concomitante e successivo si riunisce almeno una volta a trimestre, su iniziativa del socio di maggioranza, o su istanza di un socio, per :

- verificare l'andamento economico finanziario della Società;
- definire congiuntamente degli obiettivi assegnati alla Società in base a specifica istruttoria del tavolo di coordinamento stesso;

- monitorare gli obiettivi assegnati alla Società;
- esaminare le principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della società e al raggiungimento degli obiettivi;
- analizzare i costi di funzionamento della società al fine della loro razionalizzazione in base alla congruità degli affidamenti e del loro mantenimento;
- operare valutazioni congiunte sulle materie previste dall'art. 13 dello statuto, tra cui, in particolare, il piano strategico, il bilancio e le decisioni prospettiche.

Le valutazioni relative ai punti precedenti sono assunte dal Tavolo di Coordinamento all'unanimità di Soci presenti.

Le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento vincolano il Consiglio di Amministrazione della Società. A tal fine i verbale di sintesi del Tavolo di lavoro sono trasmessi, dal socio di maggioranza, ai membri del Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dall'approvazione definitiva come da nota di comunicazione che, in bozza, viene allegata al presente Patto (sub allegato 1.1).

I Soci si impegnano ad assumere in Assemblea deliberazioni coerenti con le decisioni assunte dal predetto Tavolo.

Art.4 Corporate governance

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. La Città di Torino e la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino - tramite MHT srl - indicheranno, ai sensi art. 2449 C.C., un membro ciascuno del Consiglio di Amministrazione. I membri dovranno avere competenze legate al mondo dei trasporti, dell'ICT, del diritto societario e della gestione aziendale.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e il controllo e coordinamento su promozione e sviluppo della società. I consiglieri potranno ricevere deleghe relative

ai controlli dei progetti o delle commesse affidate dai soci che li hanno espressi o sulle quali gli stessi soci hanno rilevante interesse. Il Presidente è nominato dai consiglieri all'unanimità ed ha durata triennale; in assenza di accordo, il Presidente sarà designato a rotazione per ogni triennio dai soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente, con il seguente ordine: Regione Piemonte, Città di Torino e Città Metropolitana di Torino. Il Collegio sindacale della società è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. La Città di Torino e la Regione Piemonte indicheranno ciascuno un membro del Collegio Sindacale; il terzo componente sarà scelto di comune accordo tra i soci di minoranza, sulla base delle indicazioni dagli stessi fornite. In mancanza di tale accordo il componente verrà individuato dal socio di minoranza detentore della maggior quota di capitale sociale. Il Presidente del Collegio sarà indicato all'unanimità; in assenza della stessa, il Presidente sarà designato a rotazione tra i soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente ed il cui rappresentante non ricopra, nello stesso periodo, il ruolo di Presidente del CdA. I sindaci supplenti saranno nominati dai due soci di maggioranza. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono essere indicati tra coloro che nel triennio precedente abbiano ricoperto l'incarico di amministratore per conto di soggetti che abbiano ottenuto affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte di 5T s.r.l. o comunque per conto di soggetti esercenti il trasporto pubblico locale in Piemonte.

Art. 5 Durata e modifiche

Il presente accordo, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ha durata sessennale e si rinnova tacitamente salvo disdetta da comunicare entro sei mesi dalla scadenza. Le parti si obbligano a verificare entro i sei mesi antecedenti la scadenza del presente accordo la possibilità di un rinnovo. Eventuali modifiche potranno essere apportate solo qualora la decisione sia approvata con le medesime formalità seguite per l'approvazione dell'accordo stesso.

Torino, il _____

Per la Regione Piemonte Marco Gabusi

Per la Città di Torino Gabriella Nardelli

Per Metro Holding Torino srl Stefano Gino Marzari

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005

Allegato 1.1 al Patto Parasociale 5T

Schema di comunicazione

Spett.le 5T S.r.l.

Al Consiglio di Amministrazione

Al Collegio Sindacale

E, p.c. Al Socio Regione Piemonte

Al Socio Città di Torino

**Al Socio Metro Holding Torino Srl e
controllante Città Metropolitana di Torino**

*OGGETTO: Adunanza del Tavolo di Coordinamento del _____ - Informativa ai
sensi dell'art. 3 del Patto Parasociale tra i soci pubblici.*

Con la presente, si trasmette il verbale del Tavolo di Coordinamento
riunitosi in data..... per discutere e deliberare in ordine al seguente ordine del
giorno

.....Firma.....